

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente

F.to:ARNOLFO Daniele Giorgio

Il Segretario

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

UFFICIO TECNICO	UFFICIO AMMINISTRATIVO
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto ☐	Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto ☐
UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO PERSONALE
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto ☒	Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto ☐
Regolarità Contabile ☒	
Copertura Finanziaria ☒	
F.to: ARNOLFO Daniele Giorgio	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del Messo comunale – che una copia/estratto del presente verbale è stata pubblicata in data 31/10/2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000

Torre San Giorgio, 31/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 30/10/2019

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000);
- ☒ Immediatamente eseguibile (4° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

Copia/estratto conforme all'originale per uso amministrativo

Torre San Giorgio, li 31/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

RICORSI

- Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
 - al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione.



Copia
Albo/Estratto

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43

OGGETTO:

D.LGS. 267/200 ART. 233 BIS, C. 3, ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di ottobre alle ore venti e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presenze
1. ARNOLFO Daniele Giorgio - Presidente	Presente
2. MONGE Mario Franco - Consigliere	Presente
3. CRAVERO Paolo - Vice Sindaco	Ass. Giust.
4. RAINERO Flavio - Consigliere	Presente
5. ABBA' Antonella - Consigliere	Presente
6. ALBERTENGO Livio - Consigliere	Presente
7. PENNICINO Valter - Consigliere	Ass. Giust.
8. GHIONE Luisa - Consigliere	Presente
9. SAGLIA Giancarlo - Consigliere	Presente
10.TRUCCO Aurelio Claude - Consigliere	Presente
11.KARDAS Magdalena - Assessore	Presente
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BACCHETTA Dott. Carmelo Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ARNOLFO Daniele Giorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Delibera

CONSIGLIO COMUNALE N.43 del 30/10/2019

Oggetto: D.LGS. 267/200 ART. 233 BIS, C. 3, ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

Il Sindaco relaziona sull'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”*;

Considerato che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i Comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Considerato che la popolazione residente del Comune di Torre San Giorgio, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Considerato che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

Visto il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”;

Considerato che il Comune di Torre San Giorgio non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018, in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Torre San Giorgio, non presenta una valenza informativa significativa;

Ritenuto, altresì, di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) DI AVVALERSI per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233- bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 1, comma 831 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, di non predisporre il bilancio consolidato;

2) DI STABILIRE che l'esonero dall'obbligo di consolidamento dei conti troverà applicazione a partire dal consolidato dell'esercizio 2018 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell'ente ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge;

3) DI PUBBLICARE la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziaria ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della BDAP.

Con distinta votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sussistendo ragioni di urgenza nell'adozione dei provvedimenti consequenziali.